

## REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

**Settore**  
**POLITICHE DEL LAVORO E DELLE MIGRAZIONI**

Genova, 21 novembre 2013

Prot. n. PG/2013/197899  
Fascicolo: **2011/G16.9.1.1/4-2**  
Allegati:

Oggetto: *Aggiornamento disciplina regionale  
in materia di tirocini di cui alla  
d.G.R. 1052/2013. Ulteriori  
chiarimenti.*

*Ai Signori Dirigenti  
delle Politiche Attive del Lavoro e della  
Formazione Professionale delle  
Province Liguri*

*Alle Direzioni Territoriali del Lavoro  
della Liguria*

*LORO SEDI*


*Alla Direzione Regionale del Lavoro  
Via R. Ceccardi 4/16  
16121 GENOVA*

*All'INPS - Direzione Regionale Liguria  
Viale Brigata Bisagno 2  
16129 GENOVA*

*All'INAIL - Direzione Regionale Liguria  
Via G. D'Annunzio 76  
16121 GENOVA*

Si fa seguito alla precedente nota prot. PG/2013/173797 del 18 ottobre u.s. per fornire alcuni ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina regionale in materia di tirocini approvata con d.G.R. 1052/2013, in particolare:

- come disposto dalle "Linee-guida in materia di tirocini" e parimenti recepito dall'articolo 13 della disciplina regionale, ai lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione al tirocinio non viene corrisposta, fatta salva la prevista integrazione in caso di sostegno al reddito inferiore all'indennità minima fissata in 400 euro lordi mensili fino a concorrenza di quest'importo. Si ritiene, però, opportuno precisare che per tali lavoratori si devono sostanzialmente intendere coloro che sono sospesi in cassa integrazione e che percepiscono la relativa indennità; si ricorda che permane la facoltà, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, di riconoscere in favore di tale tipologia di tirocinanti un eventuale rimborso spese che può prevedere sia l'erogazione di buoni pasto che il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante a tal fine o ad altro fine connesso all'attività

><<Codice>><  chiarimenti operativi dgr 1052-13 bis.doc 26/11/2013 09:37:00

di tirocinio svolta, purché a fronte della presentazione di appositi giustificativi di spesa. Tale eventualità e le modalità di riconoscimento del rimborso dovranno allora essere previste in convenzione, eventualmente dettagliate in un documento integrativo e comunque sempre segnalate nel campo note disponibile nel Progetto Formativo nella Sez. B, paragrafo 9). Nel caso in cui tali lavoratori non dovessero percepire il previsto sostegno al reddito per ritardato finanziamento degli stessi, è auspicabile la previsione di accordi tra le parti per l'eventuale riconoscimento a favore di costoro di un anticipo sulle indennità spettanti e non ancora erogate. Essendo l'indennità di tirocinio assimilabile al reddito da lavoro dipendente, si ravvisa, infine, l'opportunità di segnalare ai lavoratori percettori di altre forme di ammortizzatori sociali le conseguenze connesse all'eventuale superamento della soglia di reddito esente da imposizione fiscale a seguito del cumulo delle indennità percepite;

- sebbene si sia già ribadito il rispetto della prescrizione che dispone che un tutor aziendale può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti di cui alla L. 68/1999 o alla L. 381/1991, si ritiene auspicabile e opportuno che in questo caso il tutor aziendale abbia un rapporto esclusivo con il tirocinante nella proporzione di uno a uno;
- si evidenzia, infine, come il comma 5-ter dell'articolo 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, introdotto con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 99, successivo, pertanto, sia alle disposizioni di cui alle "Linee-guida in materia di tirocini" che all'approvazione della d.G.R. 5 agosto 2013 n. 1052, contrasta in parte con il comma 5 dell'articolo 1 della disciplina regionale e, di fatto, con forza di legge modifica le relative disposizioni. Nello specifico, esso prevede che per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle predette Linee-guida i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le relative comunicazioni obbligatorie presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. Il riferimento esplicito della norma nazionale alla sola tipologia dei tirocini formativi e di orientamento esclude la sua applicazione anche alle altre due tipologie di tirocinio fissate dalle Linee-guida, e cioè i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e di orientamento e formazione o inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disabili, per i quale permane valido quanto già disposto dalle Linee-guida nazionali e recepito dal comma 5 dell'articolo 1 della disciplina regionale.

Anche la presente circolare viene pubblicata sul sito internet della Regione Liguria e trasmessa per opportuna conoscenza anche alle Direzioni Territoriali del Lavoro e alle Direzioni Regionali dell'INPS e dell'INAIL affinché ne tengano conto nello svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché ispettive e di controllo ed alle quali si chiede un cortese cenno di riscontro.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

LP

Il Dirigente  
Dr. Remo Ramotti



><<Codice>< ☐ chiarimenti operativi dgr 1052-13 bis.doc 26/11/2013 09:37:00